



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per il Risanamento Ambientale

Il Direttore Generale

Decreto di determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 10 settembre 2020 con protocollo n. 70375, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Napoli Orientale” per l’approvazione del Piano di caratterizzazione costituito dal documento “Indagine preliminare per l’accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione” e dal documento “Integrazione a indagine preliminare per l’accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione”. Vodafone SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua l’intervento relativo al sito di “Napoli Orientale” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista l’Ordinanza Commissariale del 29 dicembre 1999 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Napoli Orientale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al Dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, che all'articolo 2, comma 1, dispone che “il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica”;

Visto il documento “Indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione” trasmesso, per conto della Vodafone SpA, dall'Ing. Maurizio Ottaviano con nota del 9 giugno 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 42955 del 9 giugno 2020;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 giugno 2020 con protocollo n. 48803 con la quale è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria sul documento “Indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione”;

Visto il parere congiunto dell'ISPRA e dell'ARPA Campania sul documento “Indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione” trasmesso dall'ISPRA con nota del 13 luglio 2020 con protocollo n. 30616, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 53878 del 13 luglio 2020;

Visto il parere della Città Metropolitana di Napoli sul documento “Indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione” trasmesso con nota del 16 luglio 2020 con protocollo n. 76286, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 55234 del 16 luglio 2020;

Visto il parere del Comune di Napoli sul documento “Indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione” trasmesso con nota del 20 luglio 2020 con protocollo n. 492301, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 56066 del 20 luglio 2020;

Visto il parere della ASL Napoli 1 sul documento “Indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione” trasmesso con nota del 24 luglio 2020 con protocollo n. 158688, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 58100 del 24 luglio 2020;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2020 con protocollo n. 62146, con la quale sono stati trasmessi alla Vodafone SpA gli esiti della conferenza di servizi istruttoria sul documento “Indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione”;

Visto il documento “Integrazione a indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione” trasmesso, per conto della Vodafone SpA, dall'Ing. Maurizio Ottaviano con nota del 17 agosto 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 64525 del 17 agosto 2020;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 settembre 2020 con protocollo n. 70375 con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del Piano di caratterizzazione costituito dal documento “Indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione” e dal documento “Integrazione a indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione”;

Visto il parere congiunto dell'ISPRA e dell'ARPA Campania sul Piano di caratterizzazione costituito dal documento "Indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione" e dal documento "Integrazione a indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione", trasmesso dall'ISPRA con nota del 14 ottobre 2020 con protocollo n. 46863, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 81690 del 14 ottobre 2020;

Visto il parere della ASL Napoli 1 sul Piano di caratterizzazione costituito dal documento "Indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione" e dal documento "Integrazione a indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione", trasmesso con nota del 19 ottobre 2020 con protocollo n. 237530, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 83782 del 19 ottobre 2020;

Visto il parere della Città Metropolitana di Napoli sul Piano di caratterizzazione costituito dal documento "Indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione" e dal documento "Integrazione a indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione", trasmesso con nota del 23 ottobre 2020 con protocollo n. 112710, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 85953 del 24 ottobre 2020;

Visto il parere del Comune di Napoli sul Piano di caratterizzazione costituito dal documento "Indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione" e dal documento "Integrazione a indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione", trasmesso con nota del 29 ottobre 2020 con protocollo n. 714217, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 87476 del 29 ottobre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 4 marzo 2021 con protocollo n. 22417 con la quale, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del Piano di caratterizzazione costituito dal documento "Indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione" e dal documento "Integrazione a indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione";

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni

eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante la conferenza di servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il Piano di caratterizzazione costituito dal documento “Indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione”, trasmesso, per conto della Vodafone SpA, dall'Ing. Maurizio Ottaviano con nota del 9 giugno 2020, e dal documento “Integrazione a indagine preliminare per l'accertamento di sussistenza di una eventuale contaminazione”, trasmesso, per conto della Vodafone SpA, dall'Ing. Maurizio Ottaviano con nota del 17 agosto 2020, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. i sondaggi attrezzati a piezometro devono essere almeno tre e devono essere realizzati secondo quanto previsto dal “Protocollo operativo per la definizione dei Piani di Caratterizzazione dei siti da presentarsi a cura dei soggetti obbligati, ai sensi del D.Lgs 152/06 e dell'accordo di programma del sito d'interesse nazionale (SIN) Napoli Orientale”. Sulla base dei predetti piezometri deve essere ricostruita la circolazione idrica sotterranea;
 2. le analisi devono riguardare tre campioni per ciascuno dei sondaggi previsti per un totale complessivo di 12 campioni prelevati secondo le modalità descritte nel piano e in conformità con l'Allegato 2, Parte IV, Titolo V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 3. secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i campioni da ciascun sondaggio devono essere formati distinguendo almeno:
 - a. campione 1: da 0 a -1 m dal piano campagna;
 - b. campione 2: 1 m che comprende la zona di frangia capillare;
 - c. campione 3: 1 m nella zona intermedia tra i due campioni precedenti;
 4. nelle operazioni di campionamento devono essere rispettate tutte le modalità tecniche operative e analitiche contenute nel “Protocollo operativo per la definizione dei Piani di Caratterizzazione dei siti da presentarsi a cura dei soggetti obbligati, ai sensi del D.Lgs 152/06 e dell'accordo di programma del sito d'interesse nazionale (SIN) Napoli Orientale”;
 5. deve essere presentato agli Enti un dettagliato cronoprogramma delle attività con congruo anticipo;
 6. il responsabile del sito deve descrivere tutte le attività di campo in un apposito “Giornale dei lavori”. Inoltre, deve essere redatto un apposito giornale dei lavori di laboratorio che descriva tutte le operazioni effettuate nel laboratorio di analisi;

7. le attività di caratterizzazione devono essere riportate in una relazione che contenga i risultati delle indagini svolte sul sito espressi in forma di tabelle di sintesi, con rappresentazioni grafiche e cartografiche che devono individuare la isoconcentrazione dei diversi contaminanti. Allegate alla relazione devono essere presentate carte geologiche e idrogeologiche relative alla situazione del sito (carta della ubicazione dei sondaggi, dei piezometri e dei punti di campionamento, carte di rappresentazione della contaminazione riscontrata);
8. deve essere prodotta una planimetria in adeguata scala di dettaglio che riporti i confini dell'intero sito di proprietà della Vodafone SpA, indicando anche le proprietà confinanti a quella oggetto del Piano di caratterizzazione. Il Piano deve contenere una planimetria contenente i confini di proprietà con l'ubicazione dei sondaggi distribuiti in modo da investigare l'intera area, oppure stralciare la parte di interesse e segnalare i dati relativi all'identificazione del soggetto obbligato della restante area;
9. deve essere presentato il certificato di destinazione urbanistica relativo all'area in esame;
10. deve essere prodotta una planimetria in adeguata scala di dettaglio che riporti l'ubicazione dei sondaggi previsti dal Piano di caratterizzazione, specificando quali di questi saranno attrezzati a piezometri;
11. nel corso delle attività di caratterizzazione delle acque di falda devono essere determinati i principali parametri chimico-fisici (pH, temperatura, potenziale redox, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto);
12. i campioni per la determinazione dei composti organici volatili devono essere prelevati in modo tale da assicurarne la significatività (si suggerisce l'utilizzo del metodo ASTM D4547-06 o EPA 5035, o metodiche che forniscano prestazioni equivalenti);
13. qualora nel corso dell'esecuzione delle indagini venisse rilevata la presenza di rifiuti, gli stessi devono essere prelevati e classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti;
14. al termine dell'indagine, nel caso non fosse rilevata contaminazione, deve essere valutata la dismissione dei piezometri, in modo da evitare percorsi preferenziali di infiltrazione verso l'acquifero, o alternativamente programmi di manutenzione degli stessi;
15. in base al "Protocollo operativo per la definizione dei piani di caratterizzazione dei siti da presentarsi a cura dei soggetti obbligati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e dell'Accordo di Programma per il Sito di Interesse Nazionale (SIN) - Napoli Orientale", la lista degli analiti da ricercare nei campioni d'acqua di falda deve essere integrata con il parametro CVM, quella dei suoli con il parametro idrocarburi pesanti C>12 e quella relativa al top soil con il parametro Amianto. Lo Stagno, non più normato, deve essere sostituito con i composti organostannici;
16. per quanto riguarda i limiti degli analiti MTBE e Pb tetraetile, non compresi nelle Tabelle 1 e 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si deve fare riferimento ai seguenti limiti proposti dall'Istituto Superiore di Sanità:
 - a. MTBE: nei terreni con destinazione d'uso industriale/commerciale il limite è 250 mg/kg (Parere 2001 n. 57058). Per le acque di falda, il limite è 40 µg/l (Parere 2006 n. 45848);
 - b. Pb tetraetile: nei terreni con destinazione d'uso industriale/commerciale il limite è 0.068 mg/kg s (Parere 2002 n. 49759). Per le acque di falda il limite è di 0.1 µg/l (Parere 2002 n. 49759);

17. le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale (metodi APAT/IRSA-CNR, ISS, UNI, EPA, CEN, ISO, ecc.) o con metodiche interne del laboratorio validate e/o accreditate Accredia. I limiti di rilevabilità del metodo applicato devono assicurare che la quantificazione dell'analita ricercato sia confrontabile con i limiti di legge adottati; pertanto, è consigliabile adottare un MDL pari ad 1/10 del limite di legge adottato;
18. per quanto riguarda le operazioni preventive di filtrazione in campo dei campioni d'acqua di falda ai fini della determinazione di metalli e metalloidi, le determinazioni dei metalli sui campioni di acqua di falda devono essere eseguite su campione filtrato a 0,45 µm possibilmente in campo o in alternativa in laboratorio entro 24 h dal campionamento secondo quanto riportato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità (n. 20925 AMPP/IA.12 del 1/4/2008 - n. 7367/QdV/DI/VII-VIII - Prot. Uscita 2305 - 16/4/2008);
19. per quanto riguarda le metodiche per la determinazione di laboratorio degli idrocarburi leggeri e pesanti, si evidenzia che l'ISS ha formulato il parere del 5/12/2003 con protocollo n. 12091/RIBO/B;
20. per quanto riguarda le analisi delle acque di falda, gli Idrocarburi vanno determinati come Idrocarburi totali (espressi come n-esano);
21. le analisi relative all'Amianto, il cui quantitativo sarà espresso come contenuto di Amianto e non in fibre libere, devono essere effettuate come indicato nella nota dell'ISS del 25 luglio 2002 con protocollo n. 24711 IA/12. Il metodo adottato sarà quello della diffrazione a raggi X (XRD) oppure I.R. trasformata di Fourier (FTIR). Nel caso si adotti quest'ultimo metodo deve essere necessariamente indicata la procedura analitica seguita;
22. le determinazioni analitiche di diossine (7 congeneri) e furani (10 congeneri) devono essere effettuate con strumentazione HRGC/HRMS; i risultati devono essere espressi in termini di concentrazione dei singoli congeneri e per ciascuno di essi devono essere riportati i Fattori di Tossicità Equivalente (TEF) utilizzati per il confronto con i limiti di riferimento della normativa vigente;
23. per la verifica dell'affidabilità dei risultati analitici, il laboratorio incaricato deve fornire i dati relativi all'accuratezza dei metodi analitici utilizzati (materiali di riferimento certificati) e i limiti di rilevabilità dei suddetti metodi. I controlli di qualità saranno utilizzati per la verifica dell'affidabilità dei risultati e come indicatori di potenziali sorgenti di cross-contamination, ma non potranno essere utilizzati per alterare o correggere i risultati analitici. Tutti i risultati delle attività di controllo effettuate devono essere riportati nei certificati analitici;
24. il cronoprogramma degli interventi deve essere concordato con l'Autorità locale competente in modo da consentire la programmazione delle attività di controllo e verifica e il prelievo dei campioni per le analisi in contraddittorio che devono essere effettuate su almeno il 10% del totale dei campioni prelevati. Le attività di controllo e validazione dei dati da parte dell'Ente di controllo devono essere effettuate anche sui parametri aggiuntivi necessari per l'applicazione dell'Analisi di rischio;
25. tutti i punti di indagine devono essere georeferenziati e le coordinate devono essere restituite nel sistema di riferimento UTM/WGS84 - fuso 33;
26. i risultati delle attività di campo e di laboratorio devono essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi e di rappresentazioni cartografiche, tra cui devono essere realizzate, come minimo:

- a. tabella di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione del suolo, comprensivo dei dati riferiti al top-soil, indicando, per ogni campione, data di campionamento e data di analisi, profondità di campionamento, identificativo del punto di indagine di riferimento (e relative coordinate nel sistema di riferimento WGS84/UTM 33), valori di concentrazione per ciascun parametro ricercato calcolati sul campione totale ovvero sulla massa totale comprensiva anche dello scheletro;
 - b. tabella di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione delle acque di falda indicando, per ogni campione, data di campionamento e data di analisi, profondità di campionamento, identificativo del punto di indagine di riferimento (e relative coordinate nel sistema di riferimento WGS84/UTM 33), valori di concentrazione per ciascun parametro ricercato;
- 27. tutti gli elaborati richiesti (tabelle e rappresentazioni cartografiche) devono essere forniti anche in formato editabile (es. xls, dbf, shp, dwg);
 - 28. il rapporto deve essere corredato, tra l'altro, di documentazione fotografica relativa alle carote di terreno estratte, stratigrafie e certificati analitici;
 - 29. devono essere previsti opportuni controlli di qualità da applicare in campo e in laboratorio, al fine di garantire l'attendibilità dei risultati (QA/QC);
 - 30. ai fini dell'eventuale elaborazione dell'Analisi di rischio ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere individuati tutti i parametri sito-specifici, secondo le modalità di determinazione e validazione di cui al "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06";
 - 31. la documentazione inerente alle prove sito-specifiche effettuate deve essere allegata alla relazione contenente l'Analisi di rischio.
- 2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)